

Legge regionale 13 ottobre 2008 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2016

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 11

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 12/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 5, L. R. 18/2013

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 119, lettera b), L. R. 23/2013

4 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a decorrere, come stabilito dall'art. 35, comma 2, della medesima L.R. 2/2016, dall'1 giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto all'art. 19 della citata L.R. 2/2016.